



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.07.2020

Info/105(R)/END of WASTE: Schema DM cessazione rifiuti da spazzamento stradale

END OF WASTE: SCHEMA DEL REGOLAMENTO PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE

Si informa sull'attuale iter dello schema di regolamento recante **disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale** ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato).

Il provvedimento, che aveva ricevuto parere favorevole del Consiglio di Stato nel mese di maggio scorso, è stato ora notificato, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535, (che prevede la cosiddetta procedura di "stand still") alla Commissione europea e gli altri Stati membri possono formulare pareri e osservazioni fino al 5 ottobre 2020 e fino a tale data, prorogabile di altri 3 mesi, il provvedimento non potrà acquisire efficacia nell'ordinamento interno.

Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **i criteri nel rispetto dei quali la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuto, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero (sabbia 0,063 ÷ 2 mm; ghiaio 2 ÷ 8 mm; ghiaietto 8 ÷ 20 mm).**

In tal modo il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l'utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.

Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, l'articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l'articolo 3 dispone che all'esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L'articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l'articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l'articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda gli allegati:

- l'allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- l'allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
- l'allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

Riportiamo in allegato lo schema di decreto (testo uscito dal Consiglio di Stato dello scorso 25 maggio).

Ci riserviamo di fornire il prossimo aggiornamento